SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 660)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SENESE Antonino, TREU, COLOMBO Vittorino (*Veneto*), **ROSSI Gian Pietro Emilio e ROMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1977

Modifica del decimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernente la nomina a segretario comunale generale di seconda classe

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 8 (conferimento di posti disponibili agli idonei) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così sostituito dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, consente che « nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Non si verifica altrettanto per i segretari comunali, nonostante che gli stessi abbiano la qualifica di funzionario dello Stato e siano equiparati, ai sensi dell'articolo 173 della legge 27 giugno 1942, n. 851, a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, fermo restando l'onere degli stipendi, assegni ed indennità a carico dei comuni, giusta l'articolo 91, lettera *b*), nn. 6 e 7 della legge 3 marzo 1934, n. 383. Infatti il decimo comma dell'articolo 8 (nomina a segretario comunale generale di classe 2ª) del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recita: « La validità della graduatoria cessa trascorso un anno dalla sua approvazione ». Per porre fine ad un atto di ingiustizia e di immotivata discriminazione si chiede con l'articolo unico del presente disegno di legge che anche per i suddetti segretari comunali la validità della graduatoria debba cessare trascorsi due anni dalla sua approvazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

« La validità della graduatoria cessa trascorsi due anni dalla sua approvazione ».